

## Le novità del cd. Pacchetto sicurezza (terza ed ultima parte)

1. Siamo alle modifiche apportate dal d.l. n. 92/08 (conv. in l. 125/08) al Codice della strada, di cui al d.lgs. 258 del 2002 e s.m.i., con riferimento – nello spirito che ha contraddistinto finora questi interventi - ai (soli) profili penalistici e processual-penalistici.
2. Anzitutto, occorre analizzare le novità in tema di guida sotto influenza di alcool ed in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti – rispettivamente, artt. 186 e 187 - che possono studiarsi qui unitamente per l'intervenuta uniformazione della relativa disciplina sanzionatoria.
3. In primo luogo, vediamo gli **inasprimenti dei limiti edittali delle varie ipotesi di reato**. E' portato a sei mesi (da tre) il limite edittale dell'arresto che può comminarsi, unitamente alla ammenda, per guida in stato di ebbrezza con accertato valore corrispondente al tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, co. 2, lett. b) e da tre mesi ad un anno in caso di tasso superiore a 1,5 grammi per litro (lett. c). Quest'ultimo limite è ora previsto anche per la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, co. 1, primo periodo), reato per il quale viene prevista anche la medesima sanzione pecuniaria (ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000). Le pene sono raddoppiate (artt. 186, co. 2-bis, primo periodo, e 187, co. 1-bis, primo periodo) nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza, di qualunque tipo, ovvero in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, provochi un incidente stradale (in tal caso, ovviamente, seguono le altre sanzioni amministrative accessorie ivi previste).
4. In secondo luogo, si prevede che **nei casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (a maggior ragione, se il conducente in tale stato provochi un incidente stradale**, stante il combinato disposto dell'art. 186, co. 2, lett. c, ultimo periodo e co. 2-bis, primo periodo, con l'inciso "*fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2*", aggiunto dalla legge di conversione) **ed in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti** (art. 187, co. 1, ultimo periodo e co. 1-bis, primo periodo, con l'inciso "*e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1*") **viene disposto il sequestro del veicolo**. **Inoltre**, negli stessi casi, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche ove sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, **è sempre disposta la confisca** del veicolo con il quale il reato è stato commesso ai sensi dell'art. 240, co. 2 c.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Ove, invece, l'incidente sia provocato da conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari o inferiore a 1,5 g/l (ossia, nei casi previsti dall'art. 186, co. 2, lett. a e b) non si fa luogo al sequestro, ma viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per il termine di novanta giorni, ferme comunque le sanzioni accessorie di cui agli artt. 222 e 223 in tema di patente di guida (co. 2-bis, ult. periodo). In caso di omicidio colposo commessa da soggetto in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, viene applicata dal giudice la

sanzione amministrativa accessoria della **revoca della patente di guida** (art. 222, comma 2, ult. periodo).

5. Ad onor del vero, va detto, a stretto rigore interpretativo, che il sequestro preventivo del veicolo non viene espressamente imposto dalla norma, la quale prevede solo – come si dirà infra - che *"il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia etc."*; regola cioè soltanto le modalità operative di esso quando venga disposto, ma non obbliga perentoriamente a disporlo (come sarebbe stato con previsione del tipo "è disposto il sequestro"; diversamente, per il fermo amministrativo il comma 2-bis reca: *"è disposto il fermo amministrativo"*). Peraltro, si tratta di misura oltremodo opportuna nel caso in cui il conducente venga colto in stato di ebbrezza (cd. "di terza fascia"), a prescindere dall'aver o meno causato un incidente, perchè, continuando a guidare, di per sè protrae le conseguenze del reato, o peggio potrebbe causarne un'altro, cioè la morte o le lesioni di terzi). In questa corretta prospettiva concreta, al di là del mero dato formale, si pone anche il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con la circolare 26 maggio 2008, 300/A/1/35690/101/3/3/9,
6. In terzo luogo, previsioni specifiche sono dettate in materia di sequestro (da intendersi, ovviamente, come preventivo ai sensi dell'art. 321, c.p.p.; tale misura cautelare – ex comma 3 bis di tale ultima disposizione - può essere disposta, prima dell'intervento del pubblico ministero, da ufficiali di polizia giudiziaria, che provvederanno poi a trasmettergli il relativo verbale nel termine di 48 ore, perchè questi nelle 48 ore successive chieda la convalida al giudice, il quale ha, infine, dieci giorni per provvedere; tutti i termini sono a pena di inefficacia della misura ex comma 3 ter). Il comma 2 dell'art. 186, penultimo periodo, prevede che il veicolo può essere affidato in custodia al trasgressore, *"salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera"*. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, con circolare 300/A/1/37312/3/3/9 del 31 luglio 2008, ha ritenuto che tale condizione ostativa operi *"anche in presenza di precedenti violazioni della richiamata disposizione annotate negli Archivi elettronici del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 8. della L. 121/81, salvo il caso in cui risulti che per quel fatto sia stata successivamente esclusa ogni responsabilità penale della persona stessa"*, ciò in quanto *"il tenore della disposizione non sembra richiedere che la persona sia già stata condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di cui trattasi"*. **Non concordiamo con tale interpretazione**: parlando la norma di "violazione commessa" e trattandosi di norma penale, essa **non può che fare riferimento a violazione definitivamente accertata**, per cui la mancata precisazione richiamata dalla circolare è del tutto superflua e non può di certo essere sintomatica di un diverso avviso (all'interno della stessa previsione, il riferimento a reato "commesso" viene operato anche con riferimento all'applicazione della confisca, che per definizione segue ad una condanna passata in giudicato). Piuttosto, dovendo qui valere la regola generale di cui all'art. 259 c.p.p. in tema di custodia di cose sequestrate, il quale prevede che il custode debba essere *"idoneo a norma dell'art. 120"*, la preclusione in parola potrebbe operare proprio in forza del richiamo a tale ultimo articolo che (in tema generale di testimoni che possono intervenire in atti del procedimento) esclude tale idoneità in capo a chi,

tra gli altri, versi "in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti". Ciò in quanto tali alterazioni non consentirebbero al custode designato nei momenti successivi alla trasgressione rilevata di provvedere lucidamente agli adempimenti propri del custode (in particolare, la dichiarazione di assumere gli obblighi di legge e la conseguente sottoscrizione del verbale di sequestro, ai sensi dell'art. 81, disp. att. c.p.p.).

7. Senza dubbio, tra le modifiche più rilevanti e "vistose" introdotte nel codice della strada figura la **reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli "accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili"** di cui ai commi 3-5 dello stesso articolo (cd. etilometro). Per tale fattispecie, costruita in via residuale ("*salvo che il fatto costituisca più grave reato*": non si comprende però quale diversa figura di illecito tale condotta potrebbe integrare!), è previsto lo **stesso trattamento sanzionatorio previsto per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l**, ossia arresto da tre mesi ad un anno. A differenza del passato, in cui tale violazione costituiva soltanto violazione amministrativa, non si fa differenza tra violazione tout court e violazione commessa in occasione di un incidente stradale. Permanendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni, in luogo del fermo amministrativo, è disposta ora la **confisca** del veicolo con le stesse modalità e procedure di cui al comma 2, lett. c, sopra ricordate (dunque, compreso il sequestro). Innovativamente, infine, si dispone che "*se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria delle revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI*".
8. Da ultimo, vanno ricordate le modifiche al trattamento sanzionatorio previsto per i reati di cui è soggetto attivo "*l'utente della strada, in caso di incidente comunque collegabile al suo comportamento*" (comma 1). A carico di esso sono, come noto, attribuite le condotte illecite dell'inottemperanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone (comma 6), e dell'inottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite (comma 7): ebbene, i minimi edittali relativi sono ora elevati, rispettivamente, a sei mesi ed un anno.